




**“ Il punto della situazione sul recepimento della
Direttiva Cancerogeni Mutageni e Reprotossici»**

Ing. Claudia Mancuso
Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali
Direzione Generale per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro



direttiva (UE) 2022/431 modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Novità

modifica alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose come piombo e nichel. Vengono, inoltre, **introdotte le sostanze tossiche per la riproduzione** nel campo d'applicazione della direttiva.

NOVITA'

Accanto agli agenti cancerogeni e mutageni, vengono infatti introdotte le sostanze tossiche per la riproduzione. Si tratta di **composti o miscele** che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B del regolamento (CE) n. 1272/2008. Questi agenti sono **ritenuti responsabili di effetti nocivi** sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne. Viene fatta una distinzione tra:


- sostanze tossiche per la riproduzione **prive di soglia**, ovvero per le quali non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori;
- sostanze tossiche per la riproduzione **con valore soglia**, per le quali esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute.



GRUPPO DI LAVORO ISTITUITO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE PER LA
SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

COSTITUITO DA

- RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DEL LAVORO
- RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
- RAPPRESENTANTE DEL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA
- RAPPRESENTANTE DEL INAIL



Nel panorama normativo italiano la valutazione del rischio per lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione ricade nel Capo I del Titolo IX del D. Lgs. 81 del 2008. Diversamente dagli agenti cancerogeni e mutageni, che ricadono nel Capo II dello stesso Titolo IX.

sostanze tossiche per la
riproduzione



ALLEGATO
XXXVIII

VALORE LIMITE BIOLOGICI E
MISURE DI SORVEGLIANZA
SANITARIA piombo e suoi
composti ionici



ALLEGATO XXXIX



IL GRUPPO HA LAVORATO elaborando

MODIFICHE DEL CAPO II DEL DLGS 81/08 che ha recepito direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

la **logica prevenzionistica** per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione segue quella già presente per gli agenti cancerogeni e mutageni.



I profili generali della disciplina oggetto delle suddette estensione e modifica concernono:

- l'individuazione e la valutazione dei rischi
- l'esclusione o riduzione dell'esposizione (anche con la previsione di relativi valori limite)
- le informazioni da fornire all'autorità competente,
- le misure per i casi (prevedibili o non prevedibili) di aumento dell'esposizione,
- l'accesso alle zone di rischio,
- le misure igieniche e di protezione individuale,
- l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,
- la consultazione e partecipazione degli stessi, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti,
- la conservazione della documentazione.



MODIFICHE ALLEGATI

ALLEGATO XLIII

INSERITE LE NUOVE SOSTANZE : Acrilonitrile e
composti del Nichel
INSERITE LE 12 sostanze già presenti in
ALLEGATO XXXVIII
REVISIONE DEL VALORE LIMITE DEL BENZENE . SOSTANZA
GIÀ PRESENTI IN ALLEGATO XLIII (BENZENE)

ALLEGATO XLIII BIS

LA DIRETTIVA 2022/431 ESTENDENDO LA PROTEZIONE
ALLE SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE
INSERISCE IL VALORE LIMITE BIOLOGICO E MISURE DI
SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PIOMBO E SUOI
COMPOSTI IONICI INSERENDO L'ALLEGATO III BIS.



LEGGE DELEGA E CRITERI DIRETTIVI

legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023

- coordini la disciplina nazionale in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro (vedi nella [comunicazione della Commissione europea COM\(2021\) 44 del 3 febbraio 2021](#);
- aggiorni l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, per assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

Sorveglianza sanitaria

- si prevede che il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori (esposti in modo analogo) anche nei casi di superamento di un valore limite biologico (relativo ad un lavoratore);
- si specifica che la sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti;
- si prescrive che siano notificati all'autorità responsabile tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione a un agente cancerogeno o mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l'attività lavorativa (si amplia così l'obbligo di notifica, in precedenza posto solo con riferimento ai casi di cancro derivanti da agenti cancerogeni o mutageni).



SUCCESSIVAMENTE.....

La bozza di decreto sarà trasmesso entro aprile all'UFFICIO LEGISLATIVO

Acquisizione parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

I previsti pareri